

(5) A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, se la raccolta o il trattamento successivo degli stessi contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.

(6) Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie ad evitare che siano utilizzati in maniera errata, comprese in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.

(7) Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati trasmessi all'altra Parte o da essa ricevuti ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.

Art. 9.

Riunioni e consultazioni

(1) Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, ove necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di migliorare la cooperazione.

(2) Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Angola.

Art. 10.

Spese derivate dall'applicazione dell'accordo

(1) Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diverso accordo scritto; se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e il modo in cui saranno sostenute le spese.

(2) Salvo diverso accordo, i costi per le riunioni e per l'alloggio sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Art. 11.

Lingue

Le autorità competenti, nell'ambito del presente Accordo, usano il portoghese e l'italiano come lingue di comunicazione.

Art. 12.

Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo sarà composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica scritta con cui ognuna delle parti comunica all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne.

Art. 14.

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di cinque (5) anni, automaticamente rinnovabili per uguali e successivi periodi, salvo che sia denunciato attraverso i canali diplomatici da una delle due Parti, con un preavviso di sei (6) mesi.

(2) Le Parti potranno, d'accordo tra loro, apportare al presente Accordo modifiche ed emendamenti, che saranno predisposti in protocolli separati. Tali protocolli entreranno in vigore secondo le procedure qui stabilite e saranno parte integrante del presente Accordo.

(3) La denuncia del presente Accordo non avrà conseguenze su nessuno dei programmi o dei progetti in corso.

(4) Le Parti si impegnano ad attuare l'Accordo in buona fede.

In fede di che, i sottoscritti — debitamente autorizzati dai rispettivi Governi — hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, ciascuno in italiano e portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.

FATTO a... *Suanda*... il giorno... *13*... di... *aprile*... dell'anno *2016*

Amadora Camacho
PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Luís Paulo
PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI ANGOLA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1334):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) e dal Ministro dell'interno (ALFANO), in data 21 febbraio 2014.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 marzo 2014, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 1º aprile 2014; il 19 maggio 2016.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 giugno 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3941):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 luglio 2016, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 e 27 ottobre 2016.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 6 dicembre 2016.

16G00256

